Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 luglio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 luglio 1947, n. 673.

Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e col regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 1927, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164, concernenti le maggiorazioni da applicare ai prezzi per il trasporto ferroviario di persone e di cose;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I prezzi attualmente in vigore per il trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato sono aumentati del 40 per cento per la prima classe e del 37,5 per cento per la seconda e terza classe e per le tasse accessorie.

E' fatta eccezione:

a) per i prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali di terza classe per impiegati, artigiani, braccianti e studenti, di cui la tariffa n. 16 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone per i prezzi locali e di concorrenza e per il prezzo dei biglietti d'ingresso nelle stazioni, che restano immutati;

b) per la tassa di prenotazione di posti nelle carrozze, che viene elevato a lire 200.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato emanerà le disposizioni per l'applicazione dei sopradetti aumenti.

Art. 2.

I prezzi attualmente in vigore per il trasporto di cose sulle ferrovie dello Stato sono aumentati come segue:

a) del 9,09 per cento per i trasporti di frumento, granoturco, riso, risone e risino e loro farine, di semolino di frumento e di pasta da minestra anche glutinate;

b) del 18,18 per cento per i trasporti di combustibile fossile, di rottami di ferro, di pirite di ferro e di cenere di pirite;

c) del 54,54 per cento per i trasporti di tutte le altre merci e per quelli delle cose spedite a bagaglio.

Art. 3.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per i trasporti, saranno emanati quei provvedimenti che si rendessero necessari per adeguare le tasse e i diritti accessori di qualsiasi genere per i trasporti delle cose sia al nuovo livello delle tariffe, sia all'effettivo costo delle prestazioni rese.

Art. 4.

Il maggior provento che deriverà dall'applicazione del disposto degli articoli da 1 a 3 del presente decreto è devoluto per intero all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alla tassa erariale ed alla tassa e sopratassa di bollo.

Sono devoluti ugualmente per intero alle Ferrovie predette i maggiori proventi derivanti, in dipendenza del disposto dei medesimi articoli, dall'esercizio di linea di proprietà privata effettuato dalle Ferrovie dello Stato stesse.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 maggio 1947, n. 674.

Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, 9 dicembre 1935, n. 2386, il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 416, e il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, n. 162, con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;

Vista la deliberazione in data 14 febbraio 1947, della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa in parola;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

I diritti sulle tessere di accesso ai recinti della Borsa valori di Genova sono stabiliti nella seguente misura:

a) *Recinto riservato,* importo annuo:

agenti di cambio	L.	2.000
istituti di credito e banche (un rappresentante)	»	10.000
banchieri	»	5.000
commissionari di borsa	»	3.000
direttori, funzionari, rappresentanti e procuratori dei suddetti	»	1.500
impiegati dei suddetti	»	1.000
fattorini dei suddetti	»	300
remissori di agenti di cambio	»	3.000

b) *Recinto alle grida,* importo annuo:

per osservatori e sostituti, cumulativamente	L.	15.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 675.

Istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, con il quale è istituito il Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero suindicato;

Visto il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, che determina l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti nella tabella allegata al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Ai posti di ruolo previsti dal precedente articolo sarà inquadrato, in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, il personale dei ruoli delle tabelle *A* e *B* annesse al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310.

Detto personale sarà collocato in ruolo nel gruppo e grado spettantigli, nell'ordine dato dall'anzianità di servizio posseduta all'atto dell'inquadramento.

Art. 3.

I pari grado appartenenti ai ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, che, dalla data della ripartizione del ruolo unico di provenienza, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale stesso non abbiano conseguite promozioni nei ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* suddette, saranno inquadrati

secondo l'ordine in cui si trovavano nel suaccennato ruolo unico.

I pari grado promossi in ciascuno dei ruoli indicati nelle predette tabelle *A* e *B* saranno inquadrati secondo l'anzianità posseduta nel grado e l'ordine stabilito nella promozione.

Per i pari grado invece promossi nei ruoli di cui alle predette tabelle *A* e *B* con uguale decorrenza, per merito comparativo o per graduatoria di merito, l'inquadramento sarà fatto, previa interpolazione delle graduatorie stesse, con giudizio discrezionale dell Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Coloro che hanno conseguito promozioni con riserva di anzianità nel ruolo unico di provenienza o nei ruoli speciali di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, conservano detta riserva di anzianità all'atto dell'inquadramento previsto dal precedente art. 3, sempre che sussistano i motivi per i quali essa venne disposta.

La riserva di anzianità è applicata anche a favore del personale pel quale è prescritta in base alle vigenti disposizioni ed in conseguenza della fusione dei due ruoli suddetti.

Art. 5.

L'inquadramento di cui al precedente art. 2 sarà approvato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

I posti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulteranno vacanti nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* d'ordine e dei subalterni, salvo l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nel relativo regolamento di esecuzione, nel regio decreto 5 settembre 1932, n. 1514, e nel regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 267, saranno conferiti in conformità delle disposizioni vigenti:

a) per metà mediante concorso per esame ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione;

b) per l'altra metà e nel periodo di attuazione del presente decreto, da effettuare entro due anni dalla pubblicazione del decreto medesimo, mediante concorso per titoli e per esami al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato munito del prescritto titolo di studio e al personale non di ruolo — limitatamente al numero dei posti stabiliti dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 — qualora sia in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 8 del decreto stesso.

Art. 7.

I posti di gruppo *C* del ruolo tecnico di cui alla annessa tabella, ad eccezione di quelli di grado 8°, potranno, nella prima attuazione del presente decreto, essere conferiti mediante concorso per titoli e per esame agli impiegati appartenenti al medesimo grado ed a quelli del grado immediatamente inferiore del ruolo di gruppo *C* d'ordine, della tabella predetta, semprechè questi ultimi, alla data del bando di concorso, posseggano l'anzianità di servizio richiesta per essere promossi al grado superiore o per essere ammessi a partecipare agli esami per i gradi per i quali l'esame stesso è richiesto.

I posti del grado iniziale del ruolo tecnico di gruppo *C* che, dopo l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma e nella prima attuazione del presente decreto resteranno disponibili, saranno conferiti in conformità delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 6.

Art. 8.

Il Ministro per il commercio con l'estero è autorizzato a indire i concorsi previsti nei precedenti articoli 6 e 7.

Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione del regolamento interno, i concorsi di cui al precedente comma saranno espletati secondo le norme del regolamento organico per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute, approvato con il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598.

Ai concorsi previsti dal presente articolo sono ammesse le donne.

Art. 9.

L'art. 1 del regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, è modificato come segue:

1) Direzione generale degli accordi commerciali;

2) Direzione generale delle valute;

3) Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e relativo coordinamento, per il commercio di deposito e di transito e per gli affari doganali;

4) Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

5) Ispettorato generale del personale e degli affari generali.

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro per il commercio con l'estero di collocare fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, non più di tre funzionari di grado non superiore al 5° appartenenti ai ruoli di gruppo *A* del Ministero stesso per il disimpegno di particolari funzioni presso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

I funzionari di grado 5°, durante la posizione di fuori ruolo in cui furono collocati ai sensi del precedente comma, non potranno conseguire promozioni al grado superiore.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERZAGORA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 130. — FRASCA

Ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A.	
4°	— Direttori generali	4
5°	— Capo dell'Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale	1
5°	— Ispettori generali	10
6°	— Capi divisione	25
7°	— Capi sezione	30
8°	— Consiglieri	34
9°	— Primi segretari	50
10° e 11°	— Segretari e vice segretari	70
		224
	Gruppo B.	
6°	— Ispettore capo	1
7°	— Ispettori principali di 1ª classe	5
8°	— Ispettori principali di 2ª classe	6
9°	— Primi ispettori	12
10° e 11°	— Ispettori e ispettori aggiunti	21
		45
	Gruppo C (ruolo tecnico).	
8°	— Commissari capi	2
9°	— Commissari principali	2
10°	— Primi commissari	4
11°	— Commissari	10
12°	— Commissari aggiunti	20
		38
	Gruppo C (ruolo d'ordine)	
9°	— Archivisti capi	8
10°	— Primi archivisti	24
11°	— Archivisti	40
12°	— Applicati	78
13°	— Alunni d'ordine	20
		170
9° e 8°	— Capo ufficio cifra	1
10°	— Assistente alla vigilanza	1
		2
	Personale subalterno.	
	Commesso capo	1
	Primi commessi	3
	Commessi e uscieri capi	27
	Uscieri	35
	Inservienti	22
		88
	Capi agenti tecnici	1
	Agenti tecnici	4
		5

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1947.

Inapplicabilità della legge di guerra nei rapporti dei sudditi austriaci.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approva la legge di guerra;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902, che accorda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ordinare che le disposizioni della legge di guerra, concernenti le persone di nazionalità nemica, non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone tra quelle indicate dall'art. 3 della legge di guerra;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'11 gennaio 1945;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuta l'opportunità di disporre formalmente la abolizione delle misure restrittive nei confronti dei sudditi austriaci, in considerazione della mutata situazione politica e delle attuali relazioni italo-austriache;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e successive modificazioni, non sono applicabili nei confronti dei sudditi austriaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1947

DE GASPERI

(3339)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1947-48.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per le finanze e tesoro
CAMPILLI

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1946-47	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1947-48 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE			
1946-47	1947-48				
1	2	3	4	5	6
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	50.000	300.000	350.000
2	2	Canoni delle imprese portuali	2.000	23.000	25.000
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232 per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali . .	13.000	87.000	100.000
4	4	Proventi eventuali diversi	500	—	500
			65.500	410.000	475.500
		SPESA			
1	1	Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*	—	*per memoria*
2	2	Indennità di trasferta e di missione	*per memoria*	—	*per memoria*
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'educazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescere il rendimento	13.000	87.000	100.000
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	*per memoria*	—	*per memoria*
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	30.000	70.000	100.000
6	6	Premi di operosità e rendimento (art. 63 regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	*per memoria*	—	*per memoria*
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269) . . .	*per memoria*	—	*per memoria*
8	8	Sussidi al personale e rispettive famiglie	*per memoria*	—	*per memoria*
9	9	Spese casuali	*per memoria*	—	*per memoria*
10	10	Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario	*per memoria*	—	*per memoria*
11	11	Devoluzione al fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.500	253.000	275.500
			65.500	410.000	475.500

(3324)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1947.
Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il proprio decreto in data 31 ottobre 1945, col quale il sig. dott. Alberto Apponi, venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

Considerato che il nominato dott. Apponi ha rassegnato le dimissioni dalla carica predetta e che pertanto occorre provvedere per la sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. dott. Domenico Tocchi, è nominato presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, per la durata stabilita dallo statuto della Cassa stessa e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1947

(3215) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1947.
Convalida di provvedimenti adottati, durante il periodo della repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreti legislativi Presidenziali 25 giugno 1946, n. 12, 23 dicembre 1946, n. 472 e 29 marzo 1947, n. 148;

Viste le deliberazioni in data 17 dicembre 1946, 31 dicembre 1946 e 14 gennaio 1947 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, riguardanti la richiesta di convalida di provvedimenti — concernenti il dipendente personale — adottati dalla Cassa medesima nel periodo dal 9 ottobre 1943 all'8 marzo 1945, durante la gestione commissariale;

Considerato che i provvedimenti predetti sono stati adottati al di fuori di qualsiasi ispirazione od imposizione di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i seguenti provvedimenti adottati, durante il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 agosto 1945 dalla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano:

delibera commissariale n. 172 del 9 ottobre 1943, riguardante il licenziamento dei signori Bertorello Luigi e Desulovich Michele;

delibera commissariale n. 174 del 21 ottobre 1943, riguardante il licenziamento dei signori Villafranca Giuseppe, Melchiori Co. Giovanni e Cabassa Guido;

delibera commissariale n. 185 del 26 novembre 1943, riguardante il licenziamento dei signori Zuelli Luigi e Malnig Gino;

delibera commissariale n. 197 del 21 dicembre 1943, riguardante le dimissioni d'ufficio della signora Giovannini Gemma;

delibera commissariale n. 205 del 24 dicembre 1943, riguardante il licenziamento del sig. Soave Biagio;

delibera commissariale n. 209 del 12 gennaio 1944, riguardante il licenziamento del sig. Battaglioni Petronio;

delibera commissariale n. 234 del 5 febbraio 1944, riguardante il licenziamento del sig. Dall'Ara Fortunato;

delibera commissariale n. 255 dell'11 febbraio 1944, riguardante le dimissioni d'ufficio del rag. Fausto Zorzi;

delibera commissariale riguardante il licenziamento del sig. Gino Gini;

delibera commissariale n. 384 del 13 aprile 1944, riguardante la disdetta del rapporto d'impiego col signor Vram Mario;

delibera commissariale n. 386 del 14 aprile 1944, riguardante la disdetta del rapporto d'impiego col signor Lazzari Antonio;

delibera commissariale n. 424 del 4 maggio 1944, riguardante il licenziamento del sig. Emorano Ferruccio;

delibera commissariale n. 427 del 4 maggio 1944, riguardante le dimissioni d'ufficio del rag. Giuseppe Salomon;

delibera commissariale n. 471 del 24 maggio 1944, riguardante la disdetta del rapporto d'impiego col signor Valentini Italo;

delibera commissariale n. 518 del 17 giugno 1944, riguardante il licenziamento del sig. Gozzi Mario;

delibera commissariale n. 557 del 3 luglio 1944, riguardante il licenziamento del sig. Cornoldi Giulio;

delibera commissariale n. 835 del 29 settembre 1944, riguardante il licenziamento dei signori Stefan Pompeo, Zambaldi Enrico, Coin Alfonso, Keller Mario, Trentini Ettore, Mosca Ricciotti, Grasbergen Benno, Mazzari Giacinto e Zeni Francesco;

delibere commissariali numeri 865 e 1245, rispettivamente, del 10 ottobre 1944 e dell'8 marzo 1945, riguardanti la deplorazione al sig. Muraglia Guido e la disdetta del rapporto d'impiego con il medesimo;

delibera commissariale n. 905 del 25 ottobre 1944, riguardante la dispensa dal servizio del sig. Bonzanin Quirino;

delibera commissariale n. 917 del 27 ottobre 1944, riguardante il licenziamento del sig. Veratti Gaetano;

delibera commissariale n. 1110 del 15 gennaio 1945, riguardante la cessazione del rapporto d'impiego con il sig. Zanghellini Tullio;

delibera commissariale n. 1149 del 1° febbraio 1945, riguardante il licenziamento del sig. Bellini Cesare;

delibera commissariale n. 1143 del 1° febbraio 1945, riguardante la dispensa dall'impiego del sig. Tomasi Pio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1947

Il Ministro: Del Vecchio

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1947.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di La Spezia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 giugno 1939;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 giugno 1943, con il quale il cav. Italo Cozzani, è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Visto che il cav. Italo Cozzani ha rassegnato le dimissioni dalla carica sopracennata;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

In sostituzione del cav. Italo Cozzani, dimissionario, il conte dott. Mariano Picedi-Benettini, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1947

p. *Il Ministro*: Petrilli

(3214)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1947.

Parificazione gerarchica del personale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con quello dello Stato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto anche conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del quarto comma del citato articolo 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo per stipendio, o paga o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli Enti ed Istituti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere del 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado gerarchico al quale il personale degli Enti ed Istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'Ente cui appartiene e le funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli Enti ed Istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimenti da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1453, alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite al personale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente — Qualifica	Personale statale di ruolo — Grado
Direttore generale	IV
Capo servizio agrario Capo servizio tecnico Capo servizio amministrativo	VI
Dirigente ispettivo tecnico amministrativo centrale	VII
Dirigente tecnico centrale	VIII
Dirigente amministrativo centrale	IX
Dirigente tecnico amministrativo periferico	X
	Personale statale non di ruolo
Personale in possesso di diploma di laurea assunto per funzioni tecniche	1ª categ., lett. *a)*
Personale in possesso di diploma di laurea assunto per funzioni amministrative	1ª categ., lett. *b)*
Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado	2ª categoria
Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado e personale assunto per il servizio di copia	3ª categoria
Personale subalterno	4ª categoria

Roma, addì 7 luglio 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Treviso ad istituire una succursale in Zero Branco.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, sull'istituzione e il funzionamento delle succursali di Magazzini generali;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete all'esercizio di Magazzini generali in Treviso;

Vista la domanda presentata dalla Società suddetta per essere autorizzata a gestire in regime di Magazzino generale una succursale in Zero Branco;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete, con sede in Treviso, è autorizzata a gestire in regime di Magazzino generale una succursale in Zero Branco, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nella succursale come sopra autorizzata, si applicano le norme regolamentari vigenti per lo stabilimento principale di Treviso e le tariffe approvate col decreto Ministeriale 25 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 139 del 21 giugno 1927.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1947.

Sostituzione del liquidatore governativo della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare in data 30 marzo 1930, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari);

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1946, con il quale il dott. Nicola De Cristofaro venne nominato liquidatore governativo della suddetta Azienda ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che il dott. De Cristofaro ha declinato il mandato affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. Salvatore Tramonte fu Pietro, è nominato liquidatore governativo della Cassa agraria di prestiti di Santeramo in Colle (Bari), ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1947

(3280) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Brescia, è ricostituita come segue:

Rizzieri Gualzetti, Tartaglia Tullio, Lanciano Carlo, in rappresentanza degli industriali;

Vignoletti Vincenzo, De Tavonati Albino, Dondoglio Angiolina, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 14 luglio 1947

(3254) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Convalida di licenziamenti di personale disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla ex Federazione degli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, e 29 marzo 1947, n. 148, e 30 giugno 1947, n. 612;

Vista la nota n. 6097 del 3 marzo 1947, con la quale la Confederazione degli industriali in liquidazione chiede che siano convalidati i licenziamenti disposti dalla soppressa Federazione degli artigiani sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti del sottoelencato personale assunto in sostituzione dei richiamati alle armi;

Ritenuto che il titolo dei licenziamenti era insito nella stessa causa d'assunzione, che nelle lettere di assunzione era prevista la possibilità di risoluzione in ogni momento del rapporto d'impiego, anche indipendentemente dal verificarsi della condizione relativa alla causa di assunzione, che in effetti il personale sostituito aveva cessato la prestazione del servizio militare;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui ebbero effetto, i licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dalla Federazione degli artigiani nei confronti dei seguenti dipendenti assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi:

Alari Ornella, Bartolomei Maria, Benedetti Marcella, Berlini Afra, Bombelli Bianca, Baldacchino Annunziata, Borro Elena, Bouvret Alba, Cagnoli Silvana, Catucci Maria, Cafaro Mario, Cannucciari Edilia, Centaro Emilio, Cesa Nella, Colaneri Velia, Colangeli Giorgio, Cavallucci Remo, D'Ambrosio Francesco, Del Buono Franca, Di Stefano Paolo, Durbè Oscar, Fossati Guido, Gambacorta Anita, Gavazzi Albaro, Gerino Roberto, Genovesi Clara, Giuliani Maria, Gioia Antonio, Grassia Maria, Grossi Rita, Iuretich Cleofe, Mazza Antonio, Melis Melchiorre, Milani Iris, Palermo Rosario, Natoli Saverio, Panni Timoteo, Poligatti Fernanda, Ottaviani Ezilde, Lucignani Leda, Notaro Alessandro, Ridoni Ugo, Riggio Francesco, Romito Nicola, Savacco Fioravante, Scippa Fernando, Stella Tarantino Bruna, Sterlich Gaetano, Teofani Enrico, Marini Adriana, Scarpelli Ada, Zito Filippo, Santelli Costanza, Sbraceali Edoardo, Spera Silvana, Tallandini Carmela, Traviti Liliana, Borracei Raffaele, Nizzica Armando, Gatta Arnaldo, Giuntelli Pietro, Lori Vito Antonio, Tommasi Bastiano, Luzi Wanda.

Roma, addì 15 luglio 1947

(3272) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale in data 5 luglio 1946, col quale l'ing. Gino Zardini è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'ing. Antonio Sgnotti;

Decreta:

L'ing. Antonio Sgnotti, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova, in sostituzione dell'ing. Gino Zardini.

Roma, addì 16 luglio 1947

(3274) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1947.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Roma in Pomezia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Pomezia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3286)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1947.

Sostituzione del sindacatore della « Cornelia, società conciaria per azioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1945, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, la « Cornelia, società conciaria per azioni » con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato, con la nomina a sindacatore del prof. Alessandro Rota;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico suindicato ad altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

Il dott. comm. Nicola Renzi, è nominato sindacatore della « Cornelia, società conciaria per azioni » con sede in Milano e stabilimenti in Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Elenco dei deputati assenti, senza regolare congedo, alla seconda votazione per appello nominale svoltasi nella seduta pomeridiana del 16 luglio 1947.

Abozzi - Alberganti - Allegato - Amendola - Andreotti - Arata - Assennato - Ayroldi.

Bacciconi - Badini Confalonieri - Baldassari - Barbareschi - Bardini - Bargagna - Barontini Anelito - Barontini Ilio - Basile - Basso - Bazoli - Bei Adele - Bellusci - Belotti - Benedettini - Bennani - Benvenuti - Bernabei - Bernamonti - Bernardi - Bernini Ferdinando - Bertini Giovanni - Bettiol - Bianchi Bianca - Bianchi Bruno - Bibolotti - Binni - Bitossi - Bocconi - Boldrini - Bolognesi - Bonfantini - Bonomelli - Bonomi Ivanoe - Bordon - Bosi - Bozzi - Bruni - Brusasca - Bucci - Buffoni Francesco - Buonocore - Burato.

Cacciatore - Caccuri - Calamandrei - Caldera - Calosso - Camangi - Campilli - Candela - Canepa - Cannizzo - Cappa Paolo - Cappugi - Caprani - Capua - Carmagnola - Carpano Maglioli - Cartia - Cassiani - Castrogiovanni - Cavallari - Cavallotti - Cerreti - Cevolotto - Chiaramello - Chieffi - Cianca - Cicerone - Cifaldi - Colombi Arturo - Colombo Emilio - Colonna di Paliano - Colonnetti - Corbi - Corsi - Corsini - Cortese - Cosattini - Costa - Costantini - Covelli - Cremaschi Olindo - Crispo - Croce - Cuomo.

D'Amico Michele - D'Aragona - De Caro Raffaele - De Falco - De Filpo - Della Seta - De Martino - De Michelis Paolo - Di Fausto - Di Giovanni - Di Gloria - Di Vittorio - Dominedò - D'Onofrio - Dozza - Dugoni.

Einaudi.

Fabbri - Faccio - Fantuzzi - Faralli - Farina Giovanni - Farini Carlo - Fedeli Aldo - Fedeli Armando - Federici Maria - Ferrari Giacomo - Fietta - Finocchiaro Aprile - Fiore - Fiorentino - Fioritto - Flecchia - Foa - Fornara - Fresa - Fusco.

Gallico Spano Nadia - Gallo - Gasparotto - Gavina - Gervasi - Ghidetti - Ghidini - Ghislandi - Giacometti - Giannini - Giolitti - Giua - Gorreri - Gortani - Grazi Enrico - Grazia Verenin - Grieco - Grilli - Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo - Gullo Fausto.

Imperiale - Iotti Nilde.

Jacometti.

Labriola - Laconi - La Gravinese Nicola - Lagravinese Pasquale - Landi - La Pira - La Rocca - Leone Francesco - Leone Giovanni - Lettieri - Li Causi - Lizzadri - Lombardi Carlo - Lombardi Riccardo - Longhena - Longo - Lopardi - Lozza - Lucifero - Luisetti - Lussu.

Macrelli - Maffi - Maffioli - Magnani - Magrassi - Malagugini - Maltagliati - Mancini - Manzini - Marazza - Marchesi - Marconi - Mariani Enrico - Mariani Francesco - Marina Mario - Martino Enrico - Marzarotto - Massini - Massola - Mastino Pietro - Matteotti Carlo - Mazza - Mazzei - Mazzoni - Meda Luigi - Medi Enrico - Merighi - Merlin Angelina - Merlin Umberto - Mezzadra - Minella Angiola - Minio - Modigliani - Molè - Momigliano - Montagnana Mario - Montagnana Rita - Montalbano - Montemartini - Monticelli - Montini - Morandi - Moranino - Morelli Renato - Moscatelli - Murgia - Musolino.

Nasi - Negarville - Negro - Nenni - Nitti - Nobile Umberto - Nobili Oro - Noce Teresa - Notarianni - Novella - Numeroso.

Orlando Camillo - Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi - Pajetta Giancarlo - Pajetta Giuliano - Paratore - Parri - Pastore Raffaele - Pat - Patricolo - Patrissi - Pellegrini - Pellizzari - Perlingieri - Perrone Capano - Pertini Sandro - Perugi - Pesenti - Pieri Gino - Pignatari - Pistoia - Platone - Pollastrini Elettra - Porzio - Pratolongo - Pressinotti - Preti - Preziosi - Proia - Pucci - Puoti.

Quarello - Quintieri Quinto.

Rapelli - Reale Eugenio - Reale Vito - Restagno - Ricci Giuseppe - Riccio Stefano - Rodinò Mario - Rodinò Ugo - Rognoni - Romita - Rossi Giuseppe - Rossi Maria Maddalena - Rossi Paolo - Roveda - Rubilli - Ruggeri Luigi - Ruggiero Carlo - Russo Perez.

Saccenti Salerno Salvatore Sansone Santi Sapienza - Sardiello - Sartor Scarpa Scelba - Schiavetti - Scoccimarro - Scotti Francesco Secchia Segni - Selvaggi Sereni - Sforza - Sicignano - Silipo Silone Simonini - Spano Stampacchia - Stella - Sullo Fiorentino.

Taddia Tambroni Armaroli Taviani Tega Tieri Vincenzo - Togliatti - Togni Tonello - Tonetti - Tosato Tremelloni - Treves - Tripepi - Trulli - Tumminelli - Tupini Turco.

Valiani - Vallone Varvaro Venditti - Vernocchi - Veroni Vigno - Vigo - Vigorelli - Vilardi Villabruna - Villani Vinciguerra - Vischioni - Volpe.

Zagari - Zanardi - Zannerini - Zappelli - Zotta.

(3333)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante le norme per l'applicazione della revisione dei prezzi nel settore dei pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n 117 del 18 luglio 1947, ha stabilito che la variazione dei prezzi dei pubblici servizi sarà applicata alle bollette e fatture emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento, nelle quali bollette siano comprese in prevalenza i consumi effettuati successivamente alla data indicata nel provvedimento.

(3332)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di estimo rurale e contabilità presso la Facoltà di agraria dell'Università di Perugia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di estimo rurale e contabilità, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno inviare direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3348)

Vacanza della cattedra di fisica tecnica presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra di fisica tecnica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno inviare direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3349)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto

Con decreto Ministeriale in data 14 luglio 1947, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto attribuendo l'incarico presidenziale al dott. Francesco D'Elia.

(3308)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Roveleto di Cadeo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 17 luglio 1947, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo con sede in Roveleto di Cadeo e ne è stato nominato commissario il rag. Alberto Zioni.

(3347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 1943, serie H, n. 832 del capitale nominale di L. 20.500 e serie I, n. 764, del capitale nominale di L. 15.000 intestati a Tassara Elisa fu Giuseppe, moglie di Bonzanigo Stefano col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 19 luglio 1947

(3320) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1947 - N. 143

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8393		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	754 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.843 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	196 —

Rendita 3,50 % 1906	76,20
Id 3,50 % 1902	75,50
Id 3 % lordo	65,50
Id 5 % 1935	88,375
Redimibile 3,50 % 1934	67,525
Id 3,50 % (Ricostruzione)	76,675
Id 5 % 1936	87,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	94,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	94,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,80
Id. 5 % convertiti 1951	94,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a trentadue posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sulla ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 12 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1941 (registro n. 5, Interno, foglio n 81), col quale fu indetto un concorso per titoli a n. 26 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità riservandone altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento;

Considerato che successivamente si sono resi disponibili altri 12 posti, di cui la metà (posti n. 6) da riservarsi oltrechè a favore delle persone indicate negli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, anche alle altre indicate all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60208/12196.2.2.7.3/1.3.1. in data 4 marzo 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a n. 32 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il decreto Ministeriale nelle premesse citate

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al citato concorso originario tutti i requisiti necessari, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a veterinario provinciale aggiunto in prova dell'Amministrazione della sanità pubblica senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono altresì partecipare coloro i quali abbiano preso parte al concorso originario senza conseguirvi l'idoneità.

In ogni caso l'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non motivato ed insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguito prima del novembre 1946.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni 60 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I predetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati in precedenza purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

b) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto del Capo dello Stato;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 14 n. 3 e dell'art 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare inoltre la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Tale dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine fissato per la esibizione degli altri documenti, ma non oltre la data delle prove orali del concorso, alle quali, in difetto, gli interessati non potranno essere ammessi.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica, cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

h) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzato, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici o attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

l) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione dal limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia e rilasciato da pubblica Amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito del-

l'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, lettera *a)* per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particoleggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 10.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

1) l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomo-patologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

2) l'igiene e la zootecnia;

3) esperimento della conoscenza della lingua francese, tedesca o inglese, a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

1) l'esame clinico di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva;

2) la diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro veterinario del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale veterinario appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Facoltà di medicina veterinaria.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9° comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, numero 702 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, numero 2042.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nello esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 15.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 16.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissariato.

Il personale in prova che, a giudizio indindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 18.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1947

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

PROGRAMMA DI ESAMI

A) *Prove scritte.*

I. — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive ed infestive: Peste bovina - Peste equina - Peste suina - Peste aviaria - Pseudopeste aviaria o Malattia di Newcastle - Pleuro-polmonite essudativa dei bovini - Pleuro-polmonite essudativa delle capre - Afta epizootica - Pedaina - Rabbia - Malattia di Aujeszki - Anemia infettiva degli equini - Influenza degli equini - Meningoencefalomieliti - Vaiolo (ovino, caprino, suino, bovino, equi-

no, aviario) - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Psittacosi - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Edema maligno Bradsot - Tetano Tubercolosi (bovina e aviaria) - Actinomicosi Actinobacillosi Botriomicosi Brucellosi (bovina, ovina, suina) Pasteurellosi (bovina, equina ovina, suina bufalina e aviaria) Salmonellosi (suina, aviaria, equina) - Mastite streptococcica - Adenite equina - Morva Farcino criptococcico - Malrossino - Malattie di allevamento - Tularemia Trichomoniasi (aborto precoce dei bovini) Trypanosomiasi (morbo coitale maligno, nagana e surra) - Piroplasmosi (equina, bovina, ovina e suina) Anaplasmosi - Coccidiosi (bovina, ovina, aviaria e del coniglio) - Distomatosi - Cisticercosi - Strongilosi - Rogna degli equini - Rogna ovina e caprina.

II. — Igiene e zootecnia: Igiene e zootecnia in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali.

Classificazione degli animali domestici: Razze - Specie Famiglie Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori Metodi di riproduzione.

Fecondazione artificiale, nei riguardi sanitari e zootecnici.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Alimentazione - Natura dei foraggi e loro conservazione Economia dell'alimentazione secondo i regimi di essa - Alimenti concentrati.

Produzione della carne, del latte e della lana.

Pollicoltura, coniglicoltura e apicoltura.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti animali.

Miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

III. — Lingue estere, prova scritta obbligatoria: traduzione in italiano dalla lingua estera scelta dal concorrente, fra le lingue: francese, inglese o tedesca.

B) *Prove pratiche*

I. — Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

II. — Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni e del pesce.

C) *Prova orale*

La prova orale verte su tutta la materia delle prove scritte e pratiche, sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario e comprende, inoltre, un esperimento sulla lingua estera obbligatoria e facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista della lingua estera).

Roma, addì 20 maggio 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

(3322)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1947, registro 8, foglio 134, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci;

Visto l'art. 10 del decreto predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 20 novembre 1946, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, (Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4) nei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre 1947, alle ore nove.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio 28. — BOUSQUET

(3353)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.